PER

LA SOCIETÀ SICARD

INTORNO

ALLA LIBERA

NAVIGAZIONE A VAPORE NEL REAME DI NAPOLI

MENO

PER LO STABILIMENTO DI VIAGGI PERIODICI TRA LE DUE SICILIE SOGGETTO DI UNA PRIVATIVA

Quid prohibetis aquas? usus communis aquarum est.

OVIDIO Metamor. 6.



NAPOLI,
DALLA STAMPERIA E CARTIERA DEL FIBRENO
Largo S. Domenico Maggiore N.° 3.
1836.





CAPO PRIMO.

§. I.

Circostanze di fatto.

I.

L'utile pubblico era altamente impegnato nel vedere agevolate le comunicazioni tra le due Sicilie. Il perchè propostasi nel 1823 dal principe di Butera e dalla casa Wallin, Routh, Valentine, e C.[i] l' introduzione di bastimenti a vapore con la concessione di una privativa, il governo l'accordò, volendo però che i legni fossero destinati a stabilire de' viaggi periodici

tra i domini al di quà e quelli al di là del Faro. Ecco le parole del decreto del 2 dicembre 1823. *È accordata una patente di privativa della durata di anni 10 ne' nostri domini di quà e di là del Faro per l' introduzione de' legni a vapore destinati a fare de' viaggi periodici tra i detti domini per lo trasporto de' passaggieri.*

Questa privativa con l'unico legno, il real Ferdinando, che i primi non fortunati intraprenditori vi aveano destinato, fu da essi ceduta a Maurizio Dupont, e da questi al defunto Giorgio Sicard. Maggiori cure, più diligente amministrazione produssero felici risultamenti, quindi il concorso di altri nell' impresa, che perciò si rese più ampia mercè l' acquisto di altri legni. L'impresa intanto era sempre retta dallo stesso Sicard, che mancato di vita gli successe il figliuolo Leopoldo, cui fu, da un contratto sociale appositamente stipulato fra gl' interessati, accordata libera l' amministrazione, come socio gerente, e risponsabile nel solido.

II.

Compita la durata della privativa nel giugno del 1834. i legni della società divennero bastimenti mercantili; sicchè non godevano

più la franchigia dai diritti di navigazione, accordata dallo stesso decreto del 2 dicembre 1823, e furono soggetti al pagamento come se da quel momento alla marineria mercantile si addicessero.

Divenuti così mercantili i legni a vapore della società facevano il traffico con l'estero e tra porti del reame; e 'l fecero senza impedimento alcuno sino al 7 giugno dell' anno corrente: ma banditi già da più giorni, con l'usata licenza dell' autorità della Polizia, gli avvisi della partenza del real Ferdinando per Malta, toccando prima le coste della Sicilia, pel dì 8. erano nelle prime ore di questo giorno già a bordo e merci e passaggieri: ecco all' improvviso giungere un ordine di non farsi uscire dal porto alcun legno a vapore. Dell' inattesa novella ciascuno chiede il motivo; ma l' ignora ciascuno; e lo stesso magistrato che avea notificato il divieto lo seppe quando gli fu comunicato un decreto già firmato sin dal 17 maggio col quale veniva creata la real delegazione de' legni a vapore appartenenti al governo, cui si trasferiva la privativa stabilita dal decreto del 2 dicembre 1823, già goduta dalla società Sicard; il perchè s' impediva il viaggio al real Ferdinando, come quello che simile privativa offendeva.

Sicard faceva intanto all' autorità competente osservare: non vietare il decreto del 2 dicembre 1823 la partenza de' legni a vapore, i quali movendo da Napoli per l'estero toccassero la Sicilia o altro porto del reame; essendocchè la privativa che per esso concedevasi, e trasferita alla real delegazione, risguardava unicamente i *viaggi periodici* tra l'una, e l' altra Sicilia: non potere il decreto pubblicato nel giorno 8 giugno essere eseguito che nel dì seguente: laonde la partenza già precedentemente annunciata per quel giorno poter aver luogo. Vane ragioni: e passaggieri e merci furono sbarcati, ed il legno non partì che l' indomani per Malta, ma vietato l' approdo in altro porto del reame. Intanto l' impedimento alla partenza nel giorno annunciato, e la diversità nel cammino fece mancare alla società l'introito, lordo di spese di carico, in circa ducati tremila.

III.

Ritornando da Malta lo stesso legno per ben tre volte ha approdato in Messina, non per esercitarvi traffico, ma per provvedersi di carbone: da questa circostanza prese ragione la real delegazione di protestarsi contra la so-

cietà Sicard per danni sofferti, essendosi la privativa infranta: perlocchè si fece a sostenere essere vietato per virtù della mentovata privativa a'legni a vapore non suoi l'approdare nè porti della Sicilia, anche dall' estero venendo. Alla protesta è succeduta una formale citazione con cui chiede la real delegazione dal magistrato — 1.° la dichiarazione di non poter i legni della società Sicard ne' loro viaggi toccare i porti della Sicilia per qualunque causa, stante la privativa — 2.° come conseguenza di questa dichiarazione i danni ed interessi per aver tre volte un legno della società approdato in Messina.

IV.

Nella certezza di aver ben presto giustizia, senza processura, rassegnata la società attendeva miglior tempo per presentare le sue querele sì per essere ristorata de'danni già patiti, che per ridursi la cosa ne'veri termini del decreto del 2 dicembre 1823: la certezza medesima l'avea pure consigliata, che approdando ne' porti della Sicilia per fornirsi di carbone, ed in conseguenza per assoluto bisogno della navigazione, si astenesse dal praticarvi commercio. Ma al danno patito accoppiatasi la determinazione manifestata

dalla real delegazione di ottener dal magistrato la dichiarazione di essere interdetto assolutamente agli altri legni a vapore il tragitto nei mari del reame, e l'approdo ne'porti della Sicilia anche se dall'estero venissero, e per causa qualsisiasi non esclusa l'urgente necessità, era tal condizione di cose, che metteva la società nel dritto della legittima difesa; perchè i torti sofferti si riparassero, i futuri si allontanassero. Chiede quindi la società: 1.° la dichiarazione del magistrato di esser libero a suoi legni a vapore l'approdo in qualsivoglia porto del reame, o che da altro porto del reame stesso, o che da porti esteri provvenissero; riguardando la privativa i soli *viaggi periodici* tra domini al di quà e quelli al di là del Faro, non ogni altro traffico sia dall'estero, sia di cabotaggio che non tenda a stabilire *viaggi periodici* tra i detti domini: 2.° il risarcimento del danno cagionatole dall'impedimento alla partenza del legno il real Ferdinando pel giorno 8 giugno; e perchè non era vietato dal decreto del 2 dicembre 1823 l'approdo in Sicilia; e perchè il decreto promulgato nel giorno 8 non era esecutivo che nel dì seguente; del pari il risarcimento del danno per essersi allo stesso legno proveniente da Malta impedito l'approdare nel porto di Messina per ragione di traffico.

§. II.

Stato della contestazione.

Dalle cose narrate risulta luminosamente versar la controversia intorno a due punti : il primo, se la privativa accordata col decreto del 2 dicembre 1823 comprenda solo i viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro , o si estenda pure ad ogni traffico colla Sicilia e con altri porti del reame : il secondo punto, se competa alla società Sicard diritto pel risarcimento del danno ch'ella domanda ; o se debba ristorar la real delegazione de'danni che va dicendo aver sofferti. Per parte della società saran dimostrato le seguenti proposizioni.

1. Le parole del decreto del 2. dicembre 1823 presentare apertissimamente l'idea che la privativa risguarda unicamento i viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro , non ogni traffico sia dall' estero , sia di cabotaggio.

2. Lo spirito del decreto confermare siffatta interpetrazione.

3. Postocchè potesse esservi l'ombra di una dubiezza dover essere risoluta contro la privativa.

4. Il decreto non poter vietare ogni traffico, accordando la privativa, senza violare le leggi del reame intorno alla libertà del commercio marittimo.

5. La società aver diritto ad esser rifatta del danno che ha sofferto; e non aver d'altra parte il dovere di ristorare la real delegazione di quel danno del quale la ricerca.



CAPO II.

§. I.

Dimostrazione delle assunte proposizioni.

PROPOSIZIONE PRIMA

Le parole del decreto presentano apertissimamente la idea che la privativa risguarda unicamente i viaggi periodici tra i domìni al di quà, e quelli al di là del Faro, non ogni traffico sia dall'estero, sia di cabotaggio.

In primis considerandum est quid verbis caveatur; nec temere recedendum est a verbis.

ULPIANO

Il sentimento del particolare vantaggio genera assai spesso controversie, cui la sola lettera della legge bandirebbe. La trista pruova di questa verità stà nelle presente contestazione; perchè una legge chiarissima vuol intendersi in un senso tutto diverso da quello che indica apertamente.

E per vero l'articolo 1.° del decreto del 2 dicembre 1823, giova pur ripeterlo, è conce-

pito così » *È accordata una patente di privativa della durata di anni 10 ne' nostri domìni al di quà, ed al di là del Faro per l'introduzione de' legni a vapore che saranno destinati a fare dei viaggi periodici tra i detti domìni per lo trasporto de' passaggieri* — » Laonde la privativa risguarda unicamente i viaggi periodici tra i domìni *al di quà e quelli al di là del Faro.* Quindi ad ogni altro legno a vapore non è vietato se non stabilire de' viaggi a periodi determinati con l'altra Sicilia.

L'articolo V conferma questa verità: ivi è scritto — « *Le facilitazioni ed i privilegi enunciati con gli articoli precedenti s'intenderanno accordati soltanto pe' viaggi periodici che si faranno da' bastimenti suddetti tra i nostri domìni di quà e di là del Faro.* »

Ma ove potesse esservi dubbio è allontanato dall'articolo VI.; perocchè vi è esplicitamente dichiarato doversi la privativa intendere accordata solo pe' viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro; sicchè per virtù di siffatta privativa non avrebbe potuto vietarsi giammai ad ogni altro legno a vapore di venire nel regno per causa di commercio, o per trasporto di viaggiatori. *La privativa suddetta s'intenderà accordata solamente pe' viaggi periodici definiti con l'ar-*

ticolo 1.°; in modo che i nominati (concessionari) *non potranno mai pretendere che sia respinto o impedito ogni altro bastimento a vapore che potrà venire ne' nostri domìni per causa di commercio di generi, o trasportando de' viaggiatori.* Adunque la privativa riferivasi unicamente a *viaggi periodici* tra i reali domini al di quà e quelli al di là del Faro, e non al traffico sia dall' estero, sia di cabotaggio che altri bastimenti a vapore avrebbero potuto eseguire.

Ma s'egli è vero essere il paragone tra due leggi sulla stessa materia il più chiaro argomento della mente del legislatore in ciascuna di esse, pare che nella specie ne presti uno luminosissimo il decreto del 14 gennaro 1817 messo in confronto con quello del 2 dicembre 1823. Imperciocchè nel primo è accordato una privativa assoluta per la navigazione a vapore; nel secondo solo pe' viaggi periodici tra i domini al di quà e al di là del Faro. Di fatti nell'articolo 1.° del mentovato decreto del 1817 è detto — *È accordata a Pietro Andriell nativo di Montpellier il privilegio di privativa della durata di 15 anni per la navigazione accelerata per mezzo delle trombe a fuoco, detta navigazione a vapore, nelle acque che bagnano il littorale, e ne' fiumi del nostro re-*

gno delle due Sicilie, qualunque sia il sistema di costruzione delle stesse trombe. Ecco dunque una privativa che senza dubbio alcuno tutto il commercio di cabotaggio comprendeva, che per ciò era vietato farsi da altro legno a vapore che non si appartenesse al signor Andriell. Per contrario il decreto del 1823 accordò la privativa per istabilirsi viaggi periodici tra i domini al di quà, e quelli al di là del Faro, nè vietò il traffico ad altri vapori. Laonde ogni altro viaggio è permesso a' vapori non godenti la privativa, meno lo stabilimento di quelli periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro.

Nè può dirsi che il decreto pubblicato nell' 8 giugno abbia estesa la privativa; perocchè alla real delegazione non si trasferisce che quella concessa col decreto del 2 decembre 1823 (1); e nell' art. 5 del menzionato decreto pubblicato nel dì 8 giugno è stabilito doversi considerare come ogni altro bastimento mercantile que' legni a vapore non aggregati alla real delegazione (2). Adunque i legni a vapore

(1) *Art. 4. I pacchetti dipendenti dalla real delegazione... godranno esclusivamente di tutt' i privilegi da noi altra volta concessi in forza del real decreto del 2 dicembre 1823 per la navigazione della Sicilia, e l' estero.*

(2) *Dal giorno della pubblicazione del presente decreto qua-*

non aggregati alla real delegazione sono considerati come ogn'altro legno mercantile: quindi possono fare il traffico come ogni altro bastimento.

Sembra poi all' in tutto superfluo discendere all' esame della obiezione che la locuzione serbata dal decreto del 1823 debba intendersi nel senso di aver prescritto lo stabilimento di viaggi periodici non solo fra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro, ma sia fra gli stessi domìni al di quà tra loro che fra quelli al di là tra loro. Questa obiezione è un vero giuoco di parole; perocchè la proposizione *tra* usata dal decreto non può se non dinotare i viaggi tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro. E per vero se potesse moversi dubbio d' indicar la proposizione *tra* solo lo stabilimento di viaggi periodici fra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro, ma anche sia fra gli stessi domìni al di quà fra loro, che fra quelli al di là fra loro, l' articolo IV del decreto pubblicato il dì 8 giugno 1836 bandisce ogni dubbio; perocchè risulta

---

lunque pacchetto a vapore, sia napoletano sia estero, che non appartenga alla real delegazione sarà escluso da qualsiasi privilegio, benefizio o concessione sinora accordata a' pacchetti a vapore, o che potranno all' opportunità concedersi, dovendo esser considerati come semplici legni mercantili.

**

luminosamente da codesto articolo doversi i viaggi periodici uicamente stabilire tra i domini al di quà e quelli al di là del Faro. Piaccia osservare il valore delle parole » *I pacchetti dipendenti dalla real delegazione...... godranno esclusivamente di tutt' i privilegi da noi altravolta concessi in forza del real decreto del 2 dicembre 1823 PER LA NAVIGAZIONE DELLA SICILIA E L' ESTERO*. Adunque la privativa comprende *la navigazione della Sicilia e l'estero*: adunque lo stabilimento di viaggi periodici con la Sicilia.

Si aggiunga che sarebbe assolutamente contraria alle regole grammaticali siffatta interpetrazione della preposizione *tra* -- Allorchè il *tra* è congiunto con due cose serve a mostrare separamento fra loro, ed a segnar lo spazio compreso infra più termini (1). Nella specie il *tra* va congiunto cogli indicati due reali domìni -- *detti domìni* - cioè *domìni al di quà, ed al di là del Faro*, che pur si dicono le due Sicilie: dunque il *tra* esprime il separamento dell'una Sicilia dall'altra, de' reali domìni al di quà da' reali domìni al di là del Faro; dun-

---

(1) Alberti — Dizionario universale della lingua italiano — parola *fra*.

que segna lo spazio a percorrersi da' legni a vapore, compreso tra i due termini.

Ma postocchè fosse vera questa obiezione per nulla influisce nella quistione: di fatti essa consiste nel vedere se la privativa abbracci unicamente lo stabilimento di viaggi periodici, ovvero ogni altro traffico che non tenda alla istituzione di simiglianti viaggi. Laonde sia che la privativa si riferisca non solo ai viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro, ma sia fra i domìni al di quà tra loro, sia fra quelli al di là tra loro non ne risulta perciò che altri legni a vapore non possano esercitare un traffico che non importi lo stabilimento di viaggi periodici.

Sembra dunque potersi a buona ragione conchiudere che le parole del decreto presentino apertamente la idea che la privativa riguardi unicamente i viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro, non il traffico che altri legni a vapore potrebbero fare, sia dall' estero, sia di cabotaggio che non tendesse a stabilire viaggi periodici.

PROPOSIZIONE SECONDA.

Lo spirito del decreto conferma l' asserzione di risguardar la privativa solo i viaggi periodici tra i domìni al di quà, e quelli al di là del Faro.

C'est l'esprit de la loi qui en montre l'étendue.
FRITOT.

La ragione onde fu accordata la privativa col decreto del 2 dicembre 1823 fu quella di agevolare le comunicazioni tra le due Sicilie. Di fatti nell' articolo 1.° è detto accordarsi la privativa d' introduzione di bastimenti a vapore destinati a fare de' viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro. E lo stabilimento di viaggi periodici tra i domìni dell' una e dell' altra Sicilia rendendo certi, determinati, immancabili i mezzi di comunicazione tra esse, ne aumentavano il commercio.

Or se volesse estendersi la privativa ad ogni traffico che altri legni a vapore avrebbero potuto eseguire tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro lungi dal verificarsi l' effetto, che la legge aveasi prefisso, di aumentare il

commercio avrebbe avuto luogo l' effetto opposto; perocchè niun altro legno avrebbe potuto esercitare il traffico nella Sicilia.

Ma lo spirito della legge di doversi unicamente applicare la privativa a' soli viaggi periodici risulta luminosamente dagli articoli V e VI. Imperciocchè nel primo è detto di non soggiacere i legni godenti la privativa ai diritti di tonnellaggio, ancoraggio, e porto solo pei viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro; ma soggiacervi per ogni altro viaggio. Adunque la privativa si accordava solo per istabilire dei viaggi periodici. E nell'articolo VI si soggiunge, non potersi vietare il traffico ad altri bastimenti a vapore. Laonde la ragione della privativa fu lo stabilimento di viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro.

E per vero saggia ed altamente vantaggiosa era al bene pubblico codesta privativa; perocchè essendo utile alla prosperità dello stato la facilità delle comunicazioni tra i due diversi domìni, di che si compone, bisognava favorire ogn' impresa che a questo scopo tendesse; e vi menava sicuramente la istituzione di viaggi periodici sopra legni a vapore, i quali alla brevità ed alla sicurezza del tragitto accoppiavano il vantaggio di ese-

guirsi in giorni stabili e determinati: ma niuno al certo avrebbe osato di fissarne, ove non gli si fosse fatto l' agevolazione di non poter soffrire concorso di altri legni. Non vi è cui non si mostri l' evidenza di tutta questa osservazione ove voglia por mente, che libera essendo la navigazione ne' mari del reame, se la privativa non avesse solo risguardato lo stabilimento de' viaggi periodici, ma ogni traffico di altri legni a vapore, avrebbe distrutto l' utilità del principio generale fissato dalla nostra legislazione della libertà della navigazione. Ma il canone di diritto è quello. *In rebus novis costituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo jure quod diu aequum visum est* (1).

E di certo se il fine della legge debbe essere solo l' utilità generale (2), lo spirito del decreto del 2 dicembre 1823. non poteva essere altro che l' aumento del commercio tra l' una e l' altra Sicilia; il perchè la privativa fu unicamente accordata per istabilire fra esse viaggi periodici: chè se il decreto avesse estesa la privativa ad ogni traffico di legni a vapore sia dal-

---

(1) L. 2. D. de constitut: prin:

(2) *Jura non in singulas personas sed generaliter constituentur. L. 8. D. de legibus.*

l'estero, sia di cabotaggio non avrebbe già prodotto l'utile generale del regno, sì bene quello de' proprietari de' legni godenti la privativa. Non è chi non vegga l'oltraggio che si farebbe alla saggezza del legislatore.

Inoltre nella interpetrazione delle leggi non può osarsi di far l'ingiuria al legislatore di accusarlo d'inavvertenza nell'avere usato una locuzione piuttosto che un'altra. Ond'è che l'articolo 1.° del decreto in esame offre sotto altro rapporto un nuovo argomento. Perciocchè tanto egli è vero che la privativa risguarda unicamente lo stabilimento de' viaggi periodici che il decreto usa la locuzione: « *È accordata una privativa per l'introduzione de' legni a vapore ne' reali domini al di quà ed al di là del Faro destinati a fare* DE' VIAGGI PERIODICI *tra detti domini per lo* TRASPORTO DE' PASSAGGIERI. » Adunque la privativa fu conferita per stabilire de' viaggi periodici. Adunque il decreto volle creare il commodo *de' passaggieri*, affinchè trovassero in determinati intervalli di tempo la sicurezza del tragitto. E di certo se il decreto avesse voluto estendere la privativa ad ogni traffico non avrebbe dovuto nè limitare il senso del sostantivo *viaggio*, che ogni viaggio comprende, accoppiandolo all'aggettivo *periodico*, nè quel ch'è più soggiugnere anche la parti-

colarità *per lo trasporto de' passaggieri.* Di fatti quando per l'opposto ha voluto restringere la estensione della privativa, onde non vietarsi ogni traffico di altri legni a vapore, ha usata altra locuzione ben più ampia, non ristretta, non limitata come nell'articolo I: perocchè ha detto la privativa non proibire la venuta di altri bastimenti a vapore ne' porti del reame per causa di commercio di generi, o per trasporto di passaggieri. *La privativa s' intende accordata solamente* PE' VIAGGI PERIODICI... *non potranno* (i concessionari) *mai pretendere che sia respinto o impedito ogni altro bastimento a vapore che potrà venire ne' nostri domìni per causa* DI COMMERCIO DI GENERI O TRASPORTO DI PASSAGGIERI (1).

Ma quì giova occorrere alla obiezione la quale ne può venir mossa, che ove si limiti la privativa solo allo stabilimento di viaggi periodici, lasciando libero ad ogni altro legno a vapore il traffico colla Sicilia, purchè non consista in viaggi periodici, la privativa verrebbe distrutta. Questa obiezione è fallace presa in tutta la sua estensione; è vera presa limitatamente, ma non per questo mena alla con-

(1) Art. VI.

seguenza di cambiar la interpetrazione del decreto.

1. È erronea presa in tutta la sua estensione ; perocchè la privativa, interpetrata nel senso che la società Sicard sostiene, non sarebbe già distrutta, ma solo limitata; di fatti l'approdo di altri legni a vapore ad intervalli non fissi, non periodici , non determinati non annullerebbe già il lucro de' legni godenti la privativa che per quella sol volta , ed in assai parca maniera; ed in vero la privativa di stabilire viaggi periodici fa sì che ciascun passaggiere ha già destinato per giorno della sua partenza quello annunciato dal legno godente la privativa, non potendo egli indovinare un possibile approdo di altro legno.

2. È vera la obiezione presa limitatamente, ma non induce la conseguenza di mutare la interpetrazione del decreto estendendo la privativa ad ogni traffico che altri legni a vapore potrebbero fare colla Sicilia; perciocchè dall' essere minore il lucro che si trae dalla privativa non ne risulta la conseguenza di doversi intendere accordata in modo che il lucro fosse maggiore. Adunque la obiezione in esame non fa se non provare che il decreto ha concesso meno di quello che avrebbe potuto concedere.

Il perchè se la ragione del decreto fu quella di agevolare la comunicazione tra i domìni al di quà, e quelli al dì la del Faro, mercè la istituzione de' *viaggi periodici*, e se questa ragione sarebbe distrutta ove volesse estendersi la privativa ad ogni traffico di altri bastimenti a vapore che non tendesse a stabilire viaggi periodici, pare che si possa a buon diritto conchiudere lo spirito del decreto confermare l'asserzione di riferirsi la privativa solo a' viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di la del Faro.

PROPOSIZIONE TERZA.

Postocchè potesse esservi dubbio nella interpetrazione del decreto il dubbio deve risolversi contra la privativa.

> Le privative restringendo il diritto comune debbono strettamente interpetrarsi.
>
> GENOVESI.

La bontà della causa permette una larghezza di concessioni: sicchè dato pure che le espressioni del decreto non presentino apertamente la idea di risguardar la privativa solo i viaggi periodici tra i domìni al di quà e

quelli al di là del Faro, non pertanto mai potrebbe essere estesa ad ogni traffico.

E per vero la privativa è per se stessa un privilegio; onde è un limite al diritto a tutti comune. Ma le leggi le quali restringono il libero esercizio di un diritto non possono estendersi oltre le cose appositamente espresse. Adunque la privativa non può largamente interpetrarsi.

E di certo viene avvalorato questo principio dal considerarsi la rigida osservanza prescrittane dal nostro legislatore; perocchè non leggendosi nell'abolito codice civile un'espressa disposizione intorno a questo punto, comecchè fosse il soggetto di moltissime leggi romane (1), non pertanto le nuove leggi vi hanno appositamente consacrato un articolo: di fatti nell'8. delle leggi civili si legge. « *Le leggi che ristringono il libero esercizio del dritto del cittadino, e che formano eccezione alle regole generali, o ad altre leggi, non si estendono al di là de' casi e de' tempi in esse espressi* ».

Ma sostenendosi avere il decreto del 2 dicembre 1823 vietato con la privativa ogni traf-

(1) L. 5. 8. 14. D. de Legibus L. 12. D. de usufructu; L. 15. 16. 39. de Legibus. L. 141. de R. J.

fico agli altri legni a vapore ne' porti del reame si incorrerebbe nella gravissima colpa di supporre l'errore nella legge. Imperocchè non permettea l' utile pubblico interdire a' bastimenti ogni specie di traffico in taluni porti, ed accordarlo esclusivo a pochi solamente (1).

Adunque postocchè potesse esser dubbio se la privativa risguardasse solo i viaggi periodici tra i domini al di quà, e quelli al di là del Faro, essa mai potrebbe essere estesa ad ogni altro traffico.

---

(1) Mon cœur et ma bouche ne peuvent suffire à sentir et à exprimer tous les maux qu'un pays souffre, causés par les effets pernicieux de quelques privilèges exclusifs. Ils concentrent dans les mains d'un seul, les profits qui devraient se répandre généralement, et ne produisent que la misère des peuples. — Discours de Moore: rapporté par D'Ewes. Page 619 — *Trovandoci su questo proposito ci sembra ben degno di essere riportato il seguente luogo di un rinomato scrittore.* « Après la mort du czar Jean Basilides, son fils Théodore révoqua les privilèges exclusifs de commerce dont les anglais jouissaient dans ses états. Lorsqu'Élisabeth se plaignit de ce changement il répondit aux ministres de cette princesse, que les souverains devaient mettre une égale impartialité dans ce qui se passait entre leurs sujets et entre les étrangers; qu'il n'était pas juste de convertir le commerce rendu commun par les lois des nations, en un monopole au profit d'un petit nombre de particuliers. Cette réponse prouve que ce monarque, tout barbare qu'il était, avait cependant des notions plus justes du commerce que la célèbre Elisabeth même. Hume — Histoire d'Angleterre. Tome 12. Chap. 3.

PROPOSIZIONE QUARTA.

Il decreto del 2 dicembre 1823. non avrebbe potuto vietare ogni traffico ad altri legni a vapore senza violare le leggi del reame, intorno alla libertà del commercio marittimo.

Maris communem esse usum omnibus hominibus.

ULPIANO.

Universalmente proscritte le vecchie opinioni di taluni pubblicisti legittimar la forza l' uso esclusivo della navigazione in taluni mari, le nazioni incivilite hanno universalmente riconosciuto due principi, canoni ormai del diritto internazionale: l' uno la libertà della navigazione e della pesca tra tutte le nazioni (1): l'altro, il dominio di ciascuna nazione sulle coste

(1) La liberté de la navigation et de la pèche dérivent du droit naturel, du droit des gens, et du droit civil — AZUNI. *Sistème universel des principes du droit maritime de l'Europe.* E altrove lo stesso autore scrive così » La défense faite par quelques nations aux autres, de naviguer dans un certain espace de mer, ou de ne point approder de certaines côtes sous pretexte d'un commerce exclusif, fut regardée par tous les peuples de l'univers, comme une vanité qui devait sa naissance plutôt à l'abus d'une puissance momentanée qu'à une raison réfléchie.

del proprio territorio bagnate dal mare (1). Ond'è che mentre una nazione non può all'altra vietare (meno il caso di guerra o di peste) di liberamente trafficare nel mare che la circonda, ha bene il diritto di regolare il traffico stesso lungo le coste del suo territorio; e da questo diritto l'altro di permettere, o vietare a' legni stranieri il commercio di cabotaggio, o pure di permetterlo a condizioni non eguali a quelle de' legni della propria nazione (2).

La nostra legge seguendo siffatti princìpi non vieta ad alcun legno di qualunque bandiera, meno nemica, la navigazione ne' mari del reame, non vieta l'approdo, ed il traffico ne' porti. E di certo se volesse praticarsi l'esame di tutte le leggi sia antiche sia nuove intorno alla na-

---

(1) *Bynkershoek* « Sed quemadmodum simplicissima sunt cunctarum rerum initia, occupatis terris, non aliud mare videri potest, quam quod terras illas alluebat: oras quippe tantum tegebant veteres, non ausi ulterius fragilem committere truci pelago ratem. Igitur in mare littoribus proximum cum descenderent, animo sibi hoc habendi praecipuum, vel piscationis, vel transvectionis, vel qua alia causa ejus dominium possessione quaerebant = *De domin: mar: Cap.* 2.

(2) Le nazioni trafficanti per favorire i loro sudditi nella navigazione del cabotaggio hanno assoggettato li navigatori stranieri ad un diritto fisso per ciascun tonnello di portata, Azuni. Dizionario mercantile: alla parola Cabotaggio.

vigazione sarebbe mostrato essere stato in ogni tempo e sotto qualunque dominazione lecito il traffico ne' nostri porti a' legni e nazionali e forestieri (1). Ma la legge però non ha reso la condizione de'legni nazionali uniforme a quella de' forestieri; perocchè potendo anche i bastimenti esteri praticare ogni specie di traffico ne' porti del reame, fin anche quello di cabotaggio, van sottoposti ad un più forte diritto di tonnellaggio (2).

E per verità saggia disposizione della legge; e perchè assai più generosa che quella di altre nazioni europee le quali dichiarono esclusivo il cabotaggio; e perchè conciliano il vantaggio universale per la piena libertà di qualsivoglia commercio marittimo col particolare della classe addetta alla marineria mercantile per essere favorita sulla straniera.

Restringendo in breve tutte le discorse cose egli è chiaro che nel reame di Napoli il governo usando del diritto eminente di sovranità sopra i mari che bagnano i suoi domi-

(1) Pram: 8. A. 16 de nautis et portb. Leggi sulla navigazione del 27 aprile 1809. art. 25. 26. 47. 48. 52. 53 e 54: del 5 luglio 1816. art. 50, e 71: del 3. luglio 1811. art. 54 e 76: del 25 febbraro 1826. art. 51. 53 e 68.

(2) Dette leggi ne' mentovati articoli.

ni, ha permesso il commercio dall' estero, e di cabotaggio sia a' legni nazionali sia a'forestieri.

La navigazione adunque essendo libera nei mari del reame ove la privativa accordata col decreto de' 2 dicembre 1823, per la navigazione a vapore destinata a stabilire viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro, volesse estendersi ad ogni altro traffico violerebbe la libertà del commercio.

Ma sarebbe tanto più grave questo assurdo in quantochè il decreto con cui fu accordato la privativa è anteriore all' ultima legge sulla navigazione: or se la privativa concessa col decreto del 2 Dicembre 1823 risguardasse ogni traffico e quello dall'estero, e quello di cabotaggio la legge ultima sulla navigazione del 25 febbraro 1826, permettendo l' uno e l'altro, sarebbe incorso in anomalia; il che è assurdo.

Pare adunque potersi a buon diritto inferire che la privativa accordata col decreto del 2 dicembre 1823 per lo stabilimento *dei viaggi periodici* tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro non possa comprendere ogni altro traffico senza violare le leggi intorno alla libertà del commercio marittimo, leggi e preesistenti, e posteriori al decreto in esame.

PROPOSIZIONE QUINTA

La società ha dritto di essere rifatta del danno sofferto, e non ha il dovere di ristorare la real delegazione del preteso danno di che la ricerca.

Se la privativa riflette solo i viaggi periodici tra l' una Sicilia e l' altra, e non già il commercio di cabotaggio, nè tanto meno il commercio collo straniero, non legittimo è stato l' impedimento dato alla società ad eseguire nel giorno 8 giugno il viaggio cui era pronto il suo legno, il Real Ferdinando, che movendo da Napoli per Malta toccar dovea un porto della Sicilia; e più che mai non leggittimo è stato il divieto tre volte dato allo stesso bastimento da Malta venendo in Napoli, di approdar per traffico nel porto di Messina: divieto poi nel fatto assolutamente da tutte le leggi riprovato, avendovi dovuto il legno approdare per causa di urgente necessità, quella di provvedersi del carbone, onde proseguire il viaggio senza di che e legno, e carico, e passaggieri perir doveano nel mare. Se dunque si è fatta cosa non dalla legge permessa, e perciò si è recato danno ad altrui, il danno dev'essere riparato.

Si aggiunga che ragioni particolari, oltre quelle innanzi dimostrate, non permettean vietarsi il viaggio dell'8 giugno, come già si era annunziato, anche quando alla privativa quello esteso senso dar si volesse.

E di fatti non altro che il real decreto del 17 maggio noto legalmente nel 8 giugno poteva a quell' impedimento dar motivo: ora quel decreto per disposizione di legge generale non obbligava che nel dì in cui la promulgazione era legalmente a scienza di tutti; e poichè la legge suppone la scienza legale il dì seguente a quello in cui la promulgazione ha avuto luogo, così il decreto promulgato nel giorno 8 giugno non poteva obbligare la società Sicard che nel giorno 9; e però la partenza nel giorno 8 non poteva essere vietata. Nè si dica essere stato il decreto promulgato il giorno sette mercè la pubblicazione fattane nel foglio ufficiale; in primo luogo perchè la promulgazione delle leggi e de' decreti presso di noi non consiste nell' inserirsi sui giornali, sibbene nella comunicazione che se ne dà all' autorità amministrativa affinchè si facciano ne' modi soliti pubblicare (1); in secondo luogo perchè fatta quella

(1) Legge del 20 dicembre 1816.

pubblicazione nella sera del giorno sette, al certo che non poteva essere alla scienza di tutti nelle prime ore del dimane.

Ma altra ragione ancora si opponeva all'impedimento; perocchè da più giorni il viaggio, permettendolo l'autorità competente, era stato annunziato: il contratto tra i viaggiatori e 'l proprietario era perfetto già, e dovea perciò essere rispettato, quando il pubblico interesse non si frapponesse; il che non si oserà certo pretendersi concorrere nella specie.

Ma sono ben degne di considerazione talune osservazioni morali, le quali favoriscono altamente il buon diritto della società per lo ristoro del danno cagionatole dal divieto imposto alla partenza del suo legno nel giorno indicato. Imperciocchè dato pure che il decreto firmato nel 17 maggio impedisse ad altri legni l'approdo nella Sicilia si pubblica nel momento in cui il legno era per partire! ne ignora la esistenza lo stesso Sicard onorato in quel mezzo della direzione de' reali legni! e più ancora a malgrado le contrarie ragioni addotte dalla società intorno all'interpetrazione del decreto, s'impone il divieto, si sostiene, e non si rivoca fino a che il magistrato avesse deciso la contesa, come la società reclamava, e come ora ha la stessa real delegazione riconosciuto!

Se la società ha dritto alla riparazione del danno sofferto, per contraria ragione non ha il dovere di riparar quello che pretende la real delegazione. Ma non ha simile dovere per altro potente motivo, quello cioè, che mai nel porto di Messina le tre volte che vi ha approdato il real Ferdinando, d' onde la causa del danno che la real delegazione allega, vi venne questo bastimento per ragione di traffico, ma sol per provedersi del carbone. Se non levò nè merci, nè passeggieri; se non disbarcò nè merci, nè passaggieri nulla sottrasse al lucro che la real delegazione si propone nell'esercizio della privativa; e quindi nessun danno le cagionò.

§. II.

EPILOGO

1.° Le parole del decreto del 2 dicembre 1823 presentano apertamente la idea che la privativa risguarda unicamente la istituzione de' viaggi periodici tra i domini al di quà e quelli al di là del Faro, non ogni traffico che altri legni a vapore avrebbero potuto eseguire sia dall' estero sia di cabotaggio che non tendesse a stabilire viaggi periodici.

2.° Lo spirito del decreto conferma la interpetrazione medesima.

3.° Postocchè potesse esser dubbio se la privativa si limiti solo allo stabilimento di viaggi periodici tra i domini al di quà e quelli al di là del Faro, o si estenda pure ad ogni traffico che altri bastimenti a vapore potessero fare, nel dubbio non può la privativa ampliarsi, ma dee restringersi.

4.° Il decreto del 2 dicembro 1823 non poteva comprendere nella privativa ogni traffico che altri bastimenti a vapore avrebbero potuto fare senza violare la libertà del commercio marittimo sanzionato dalle leggi in vigore, leggi precedenti e posteriori al decreto con cui fu la privativa accordata.

5.° La società dev' essere rifatta dalla real delegazione del danno patito per l'impedimento alla partenza del real Ferdinando nel giorno 8. giugno, pel divieto ingiunto ai suoi legni dell'approdo nella Sicilia: non deve rifar danno per essere tre volte, e neppur per ragione di commercio, il real Ferdinando nel ritorno da Malta, approdato nel porto di Messina.

CONCHIUSIONE.

Dalle cose dette risulta luminoso il buon diritto della società ad ottenere.

1.° La dichiarazione di essere la privativa trasferita alla real delegazione unicamente relativa allo stabilimento de' viaggi periodici tra i domìni al di quà e quelli al di là del Faro: non estendersi ad ogni traffico di altri legni a vapore ne' mari del reame sia dall' estero sia di cabotaggio.

2.° Il risarcimento del danno sofferto per l' impedimento frapposto dalla real delegazione alla partenza del legno della società, il real Ferdinando, pel giorno 8. giugno, pel divieto dell' approdo nella Sicilia.

Tanto la società Sicard si attende da integerrimi ed imparziali magistrati dall' augusto nostro monarca preposti all' amministrazione della giustizia; ed ai quali gloriose, e memorande parole dirigeva quando la providenza lo chiamò a reggere i nostri destini « *Noi vogliamo,* Ei diceva, *che i nostri tribunali siano tanti santuari, i quali non debbano mai essere profanati... da qualunque umano riguardo, o interesse* (1).

---

(1) Proclamazione del dì 8 novembre 1830.